



ATTO N. 223/BIS

Relazione della I Commissione Consiliare Permanente
AFFARI ISTITUZIONALI E COMUNITARI

Relatore di maggioranza Consigliere Andrea Smacchi

Relatori di minoranza Consigliere Raffaele Nevi e Maria Grazia Carbonari

Relazioni orali ai sensi dell'art. 27, comma 6 del Regolamento interno

Iscrizione ai sensi dell'articolo 47, comma 1 del Regolamento interno

SUL

DISEGNO DI LEGGE

*“Assestamento del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario
2015 e del bilancio pluriennale 2015/2017 e provvedimenti collegati
in materia di entrata e di spesa – Modificazioni ed integrazioni di
leggi regionali”*

Approvato dalla I Commissione Consiliare Permanente il 18 novembre 2015

Trasmesso alla Presidenza del Consiglio regionale il 19 novembre 2015



**COMUNICAZIONE DELLA I
COMMISSIONE CONSILIARE
PERMANENTE**

Si comunica che la I Commissione consiliare permanente nella seduta del 18 novembre 2015 ha esaminato l'atto n. 223 e preso atto delle decisioni adottate dalla II e III Commissione consiliare permanente ai sensi dell'articolo 18, comma 7 del Regolamento interno, nonché degli emendamenti presentati, ha deciso di esprimere a maggioranza dei Consiglieri presenti e votanti parere favorevole sull'atto così come risulta emendato.

Ha deciso altresì di autorizzare lo svolgimento orale delle relazioni, ai sensi dell'articolo 27, comma 6 del Regolamento interno incaricando di relazionare all'Assemblea legislativa, per la maggioranza il Consigliere Andrea Smacchi e per la minoranza i Consiglieri Raffaele Nevi e Maria Grazia Carbonari.

Si chiede infine l'iscrizione dell'atto medesimo, all'ordine del giorno dei lavori della prossima seduta dell'Assemblea legislativa, ai sensi dell'articolo 47, comma 1 del Regolamento interno.



(Schema di delibera proposto dalla I Commissione Consiliare permanente)

L'ASSEMBLEA LEGISLATIVA

VISTO il disegno di legge di iniziativa della Giunta regionale con deliberazione n. 1277 del 3 novembre 2015, concernente: "Assestamento del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2015 e del bilancio pluriennale 2015/2017 e provvedimenti collegati in materia di entrata e di spesa – Modificazioni ed integrazioni di leggi regionali", depositato alla Presidenza dell'Assemblea legislativa in data 4 novembre 2015 e assegnato in data 5 novembre 2015, in sede referente alla competenza della I Commissione consiliare permanente e in sede consultiva alla competenza della II e III Commissione consiliare permanente (ATTO N. 223);

VISTO il parere favorevole espresso dal Collegio dei Revisori dei Conti ai sensi dell'articolo 101-quater, comma 2 della l.r. 13/2000;

VISTO il parere espresso dal Consiglio delle autonomie locali;

VISTE le decisioni adottate ai sensi dell'articolo 18, comma 7 del Regolamento interno dalla II e III Commissione consiliare permanente;

VISTI gli emendamenti presentati in Commissione ed approvati;

VISTO il parere e udite le relazioni della I Commissione consiliare sull'atto medesimo illustrate oralmente, ai sensi dell'articolo 27, comma 6 del Regolamento interno, per la maggioranza dal Consigliere Andrea Smacchi e per la minoranza dai Consiglieri Raffaele Nevi e Maria Grazia Carbonari (ATTO N. 223/BIS);

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 74;

VISTO il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118;

VISTO il decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192;

VISTA la legge regionale 28 febbraio 2000, n. 13;



VISTA la legge regionale 14 settembre 2015, n. 15;
VISTA la legge regionale 30 marzo 2015, n. 8;
VISTA la legge regionale 30 marzo 2015, n. 7;
VISTA la legge regionale 30 marzo 2015, n. 6;
VISTA la legge regionale 21 gennaio 2015, n. 1;
VISTA la legge regionale 17 maggio 2013, n. 11;
VISTA la legge regionale 23 dicembre 2011, n. 18;
VISTA la legge regionale 28 febbraio 2000, n. 13;
VISTA la legge regionale 3 gennaio 2000, n. 2;
VISTA la legge regionale 21 ottobre 1997, n. 30;
VISTA la legge regionale 17 maggio 1994, n. 14;
VISTA la legge regionale 30 maggio 1983, n. 15;
VISTA la legge regionale 9 marzo 1979, n. 11;
VISTO l'articolo 826 del Codice Civile;
VISTA la deliberazione della Giunta regionale 1009/2015;
VISTO lo Statuto regionale;
VISTO il Regolamento Interno;

a) con votazione separata articolo per articolo, sull'allegato 1) e 2); sulle tabelle 1), 2) 3), 4), 5), 6), 7), 8), 9), 10), 11), 12), 13), 14), 15), 16) e 17; sull'allegato 3) nonché con votazione finale sull'intera legge che ha registrato n. voti favorevoli, n. voti contrari e n. di



*astensione, espressi nei modi di legge dai
Consiglieri presenti e votanti*

DELIBERA

- di approvare la legge regionale concernente: *“Assestamento del bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2015 e del bilancio pluriennale 2015/2017 e provvedimenti collegati in materia di entrata e di spesa – Modificazioni ed integrazioni di leggi regionali”, composta di n. 23 articoli, nonché dell’allegato 1) e 2); delle tabelle 1), 2) 3), 4), 5), 6), 7), 8), 9), 10), 11), 12), 13), 14), 15), 16) e 17; dell’allegato 3), nel testo che segue:*



**TESTO APPROVATO DALLA I COMMISSIONE
CONSILIARE PERMANETE**

Titolo I

**Assestamento del bilancio di previsione 2015 e
pluriennale 2015-2017**

Art. 1

**(Residui attivi e passivi risultanti dal Rendiconto
generale)**

1. I dati presunti dei residui attivi e passivi riportati rispettivamente nello stato di previsione delle entrate e delle spese del bilancio per l'esercizio finanziario 2015, sono rideterminati in conformità ai corrispondenti dati definitivi risultanti dal Rendiconto generale per l'esercizio finanziario 2014. Le differenze fra l'ammontare dei residui del Rendiconto e l'ammontare dei residui presunti riportato nello stato di previsione del bilancio per l'esercizio finanziario 2015, sono rappresentate nell'Allegato 1) alla presente legge.

Art. 2

**(Residui attivi e passivi dopo il riaccertamento
straordinario dei residui)**

1. I dati presunti dei residui attivi e passivi riportati rispettivamente nello stato di previsione delle entrate e delle spese del bilancio per l'esercizio finanziario 2015, sono stati rideterminati e aggiornati in conformità ai corrispondenti dati risultanti dal riaccertamento straordinario dei residui approvato con la deliberazione della Giunta regionale n. 1009 del 3 settembre 2015 (Riaccertamento straordinario dei residui attivi e passivi ai sensi dell'art. 3, comma 7 del d.lgs. 118/11-). Le differenze fra l'ammontare dei residui rideterminati a seguito del riaccertamento straordinario e l'ammontare dei residui presunti riportato nello stato di previsione del bilancio per l'esercizio finanziario 2015, sono rappresentate nell'Allegato 2) alla presente legge.



Art. 3

(Saldo finanziario dell'esercizio precedente)

1. A seguito della legge regionale 14 settembre 2015, n. 15 (Rendiconto generale dell'Amministrazione della Regione Umbria per l'esercizio finanziario 2014) e della deliberazione della Giunta regionale n. 1009/2015 di riaccertamento straordinario dei residui, il saldo finanziario negativo dell'esercizio precedente è determinato in euro 169.434.490,37 (Disavanzo determinato dal debito autorizzato e non contratto). Tale saldo risulta quale differenza ottenuta stornando dal risultato di amministrazione al 1° gennaio 2015 - dopo il riaccertamento straordinario dei residui - pari a euro 109.945.544,03, le quote accantonate pari a euro 9.253.933,18 e le quote vincolate pari a euro 270.126.101,22 reiscritte alla competenza 2015 con il bilancio di previsione 2015, con deliberazioni di Giunta regionale n. 522/2015, n. 654/2015, n. 785/2015, n. 827/2015, n. 896/2015, n. 1009/2015 e con la presente legge.

Art. 4

(Fondi da reinscrivere)

1. L'ammontare dei fondi da reinscrivere nella parte spesa del bilancio regionale per l'anno 2015, in relazione a stanziamenti di precedenti esercizi, finanziati con entrate a destinazione vincolata e non utilizzati entro il termine dell'esercizio 2014, a norma dell'articolo 82, comma 6 della legge regionale 28 febbraio 2000, n. 13 (Disciplina generale della programmazione, del bilancio, dell'ordinamento contabile e dei controlli interni della Regione dell'Umbria), è accertato in euro 270.126.101,22, come risulta dalla Tabella 12) allegata alla presente legge.

Art. 5

(Autorizzazione al ricorso all'indebitamento)

1. Il comma 1 dell'articolo 2 della legge regionale 30 marzo 2015, n. 6 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale di previsione 2015 e del pluriennale 2015-2017 - Legge finanziaria regionale 2015), è sostituito dal seguente:



"1. Per l'anno 2015 il livello massimo del ricorso al mercato finanziario, è fissato, in termini di competenza, in euro 201.934.490,37 di cui l'importo di euro 32.500.000,00 per conseguire il pareggio finanziario del bilancio di previsione 2015 e l'importo di euro 169.434.490,37 determinato dalla mancata contrazione dei mutui e prestiti degli anni precedenti."

2. A seguito di quanto disposto al comma 1, l'articolo 13 della legge regionale 30 marzo 2015, n. 7 (Bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2015 e bilancio pluriennale 2015-2017), di autorizzazione al ricorso all'indebitamento, viene così modificato:


- a) al comma 1 dell'articolo 13 della l.r. 7/2015 le parole: "16.500.000,00" sono sostituite dalle seguenti: "32.500.000,00" e le parole: "200.000,00" e "1.000.000,00" sono sostituite dalle seguenti: "100.000,00" e "2.000.000,00".
- b) al comma 4 dell'articolo 13 della l.r. 7/2015 le parole: "183.738.100,54" sono sostituite dalle seguenti: "169.434.490,37" e le parole: "8.300.000,00" e "11.300.000,00" sono sostituite dalle seguenti: "400.000,00" e "10.400.000,00".

Art. 6

(Risorse destinate al finanziamento della spesa sanitaria regionale per l'anno 2015)

1. Le risorse per il finanziamento della spesa sanitaria regionale per l'anno 2015 ammontano a euro 1.593.448.837,00 e sono destinate agli interventi indicati nella Tabella 14) allegata alla presente legge.

2. La Giunta regionale in relazione ai provvedimenti CIPE di riparto delle risorse per il Servizio sanitario nazionale, nonché sulla base di intese raggiunte in sede di Conferenza dei Presidenti delle regioni e/o Stato-Regioni è autorizzata ad apportare le conseguenti variazioni agli stanziamenti della Tabella 14) di cui al comma 1, ivi compresi i correlati stanziamenti di entrata delle unità previsionali di base 1.01.001, 1.02.001 e 1.02.002.



Art. 7

(Variazioni autorizzazioni di spesa approvate con la legge finanziaria regionale 2015)

1. Alla Tabella A) della l.r. 6/2015 relativa alla quantificazione degli importi da includere nel Fondo Speciale di parte corrente per la copertura finanziaria di provvedimenti legislativi in corso, sono apportate le modifiche di cui alla Tabella 1) allegata alla presente legge.
2. Alla Tabella C) della l.r. 7/2015, relativa a stanziamenti in relazione a disposizioni di leggi di spesa permanente la cui quantificazione è rinviata alla legge finanziaria, sono apportate le modifiche di cui alla Tabella 2) allegata alla presente legge.

Art. 8

(Variazioni di bilancio)

1. Al bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2015 sono apportate le variazioni di cui alle Tabelle 3) e 4) allegate alla presente legge.
2. Al bilancio pluriennale 2015-2017 sono apportate le variazioni di cui alle Tabelle 5) e 6) allegate alla presente legge.
3. Per effetto delle variazioni di cui ai commi precedenti e delle somme riscritte al sensi dell'articolo 4, sono rinnovate le autorizzazioni di spesa negli importi e per gli interventi di cui alle relative leggi regionali o statali.


Art. 9

(Aggiornamento degli allegati al Bilancio di Previsione approvato con l.r. 7/2015)

1. Per effetto delle variazioni allo stato di previsione delle entrate e delle spese del Bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2015 e del bilancio pluriennale 2015-2017 derivanti dalla presente legge sono modificati i seguenti allegati alla l.r. 7/2015:
 - a) la Tabella C) della l.r. 7/2015, relativa alla verifica della prescrizione di cui all'articolo 36,



- comma 2 della l.r. 13/2000, è sostituita dalla Tabella 7) allegata alla presente legge;
- b) la Tabella D) della l.r. 7/2015, relativa all'equilibrio del bilancio di cassa di cui all'articolo 36, comma 4 della l.r. 13/2000, è sostituita dalla Tabella 8) allegata alla presente legge;
 - c) la Tabella E) della l.r. 7/2015, relativa alla destinazione del mutuo per l'esercizio finanziario **2015**, è sostituita dalla Tabella 9) allegata alla presente legge;
 - d) la Tabella H) della l.r. 7/2015, relativa alla destinazione del mutuo per il ripiano dei bilanci dal 2009 al 2014, è sostituita dalla Tabella 10) allegata alla presente legge;
 - e) la Tabella G) della l.r. 7/2015 relativa alla determinazione del limite massimo di indebitamento è sostituita dalla Tabella 11) allegata alla presente legge;
 - f) la Tabella L) della l.r. 7/2015, relativa a entrate e spese tra loro correlate, è sostituita dalla Tabella 13) allegata alla presente legge;
 - g) la Tabella M) della l.r. 7/2015, relativa alle risorse destinate al finanziamento della spesa sanitaria regionale per l'anno 2015, è sostituita dalla Tabella 14) allegata alla presente legge;
 - h) la Tabella N) della l.r. 7/2015, relativa alla perimetrazione dei capitoli di entrata e di uscita del servizio sanitario regionale ai sensi dell'art. 20, comma 1, del D.Lgs. 23/06/2011, n. 118 è sostituita dalla Tabella 15) allegata alla presente legge;
 - i) la Tabella R) della l.r. 7/2015, relativa alla suddivisione delle unità previsionali di base per capitoli, ai sensi dell'articolo 39 della l.r. 13/2000, è sostituita dalla Tabella 16) allegata alla presente legge;
 - j) l'Elenco n. 1 della l.r. 7/2015, relativo alle Spese Obbligatorie, ai sensi dell'articolo 42, comma 4, della l.r. 13/2000, è sostituito dalla Tabella 17) allegata alla presente legge.



Titolo II

Provvedimenti collegati in materia di entrata e spesa e modifiche ed integrazioni di leggi regionali

Art. 10

(Controlli In materia di impianti termici e attestati di
prestazione energetica)

1. La presente legge istituisce, ai sensi dell'articolo 10, comma 4 del decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 74 (Regolamento recante definizione dei criteri generali in materia di esercizio, conduzione, controllo, manutenzione e ispezione degli impianti termici per la climatizzazione invernale ed estiva degli edifici e per la preparazione dell'acqua calda per usi igienici sanitari, a norma dell'articolo 4, comma 1, lettere a) e c), del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192), **presso la struttura regionale competente, il catasto energetico regionale costituito dal catasto unico regionale degli impianti termici (CURIT) e dal catasto regionale degli attestati di prestazione energetica.**

2. Ai sensi dell'articolo 10 del d.p.r. 74/2013, al fine di assicurare la copertura dei costi necessari per l'adeguamento e la gestione del catasto regionale degli impianti termici, nonché per lo svolgimento delle attività di accertamento e ispezione, i responsabili degli impianti termici sono tenuti al pagamento di un contributo da versare alla Regione in occasione dei controlli dell'efficienza energetica di cui all'articolo 8 del d.p.r. 74/2013.

3. Al fine di assicurare la copertura dei costi per l'adeguamento e la gestione del Catasto regionale degli Attestati di prestazione energetica di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 19 agosto 2005 n. 192 (**Attuazione della direttiva 2002/91/CE relativa al rendimento energetico nell'edilizia**), nonché per lo svolgimento dei relativi controlli, i soggetti certificatori sono tenuti al pagamento di un contributo da versare alla Regione per ciascun attestato di prestazione energetica rilasciato.



4. L'importo dei contributi di cui ai commi 2 e 3, nonché i tempi e le modalità per il loro pagamento sono stabilite dalla Giunta regionale con proprio atto sulla base dei costi effettivamente sostenuti dalla Regione e dalle autorità competenti in materia di vigilanza e controllo sugli impianti termici e sugli Attestati di prestazione energetica.

5. Le entrate derivanti dai commi 2 e 3, stimate, a partire dal 2016, rispettivamente, in euro 450.000,00 e 30.000,00, sono introitate nello stato di previsione delle entrate del bilancio 2016 e successivi, al Titolo III, Entrate Extratributarie, U.P.B. 3.01.003, Vendita di beni e servizi, capp. nn. 02446 e 02447.

6. Agli oneri conseguenti dall'attuazione della presente legge si fa fronte, a partire dal 2016 e mediante utilizzo delle risorse di cui al comma 5, con le seguenti autorizzazioni di spesa, sia in termini di competenza che di cassa, a valere sulla U.P.B. n. 08.1.021, denominata "Attività ed interventi in materia di energia":

- a) **euro** 180.000,00, a titolo di spese per l'adeguamento e gestione del Catasto Unico regionale degli impianti termici, per l'adeguamento e gestione del Catasto regionale degli attestati di prestazione energetica, nonché per l'attività di accertamento e ispezione, cap. 05557;
- b) **euro** 300.000,00, a titolo di rimborso spese a favore delle Autorità Competenti per l'attività di accertamento e ispezione degli impianti termici, cap. 05543.

Art. 11

(Contributo straordinario a favore dell'Istituto Superiore di Studi Musicali di Terni "Giulio Briccialdi")

1. La Giunta regionale è autorizzata, per l'anno 2015, a concedere un contributo straordinario di euro 200.000,00 all'Istituto Superiore di Studi Musicali "Giulio Briccialdi" di Terni.

2. All'onere di cui al comma 1, si fa fronte mediante pari autorizzazione di spesa, in termini di



competenza e di cassa, a valere sulla U.P.B. 02.1.010 (cap. 07476) del corrente bilancio di previsione.

Art. 12

(Autorizzazione all'acquisto di immobili)

1. La Giunta regionale, in conformità alle disposizioni vigenti in materia, è autorizzata ad acquistare i seguenti immobili, indispensabili al fine di non compromettere obiettivi di interesse regionale, di proprietà del TNS Consorzio - Sviluppo Aree ed Iniziative Industriali – e che saranno iscritti al patrimonio indisponibile della Regione in quanto della specie di quelli indicati al comma 3 dell'articolo 826 del codice civile:

- a) area industriale di Maratta Terni, superficie 43.210 mq, al prezzo non superiore a 2.389.500,00 euro;
- b) area industriale San Giacomo Spoleto, superficie 102.975 mq, al prezzo non superiore a 3.089.250,00 euro;
- c) complesso di edifici Centro Servizi Maratta Terni, superficie 2.461 mq, al prezzo non superiore a 2.021,250,00 euro.

2. All'onere complessivo di euro 7.500.000 euro di cui al comma 1, si fa fronte con lo stanziamento previsto nella U.P.B. 02.2.001-cap. 6500/1900 dello stato di previsione della spesa del bilancio 2015.

3. Sviluppumbria S.p.A., nel rispetto della normativa statale in materia di acquisto di beni immobili, ed in particolare di quanto disposto dal comma 1-ter dell'articolo 12 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98 (Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria), convertito in legge, con modificazioni dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, come inserito dall'articolo 1, comma 138, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, con riferimento alla congruità del prezzo da attestare da parte dell'agenzia del demanio, ed in conformità con la normativa europea in materia di aiuti di stato, cura il procedimento di stima dei beni di cui al comma 1, e provvede alla successiva gestione degli immobili.



Art. 13

(Modificazione alla legge regionale 30 maggio 1983, n. 15)

1. Al comma 1 dell'articolo 15, della legge regionale 30 maggio 1983, n. 15 (Norme per l'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie di competenza della Regione o di Enti da essa delegati), dopo le parole: *"si procede"* sono aggiunte le seguenti: *"mediante ruoli con affidamento al concessionario del servizio di riscossione o"*.

Art. 14

(Modificazioni alla legge regionale 17 maggio 1994, n. 14)

1. All'articolo 40, della legge regionale 17 maggio 1994, n. 14 (Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorie), sono apportate le seguenti modificazioni:


- a) nel primo periodo del comma 1, le parole: *"somma pari all'entrate"* sono sostituite dalle seguenti: *"somma pari al sessantasette per cento delle entrate"*;
- b) **alla fine del secondo periodo del comma 1 sono aggiunte le seguenti parole: *"da calcolare sul totale delle entrate derivanti dalle tasse di concessione regionale di cui al primo periodo"*;**
- c) la lettera d) del comma 1 è soppressa;
- d) al comma 1- bis la parola: *"d,"* è soppressa.

Art. 15

(Modificazioni alla legge regionale 21 ottobre 1997, n. 30)

1. Alla legge regionale legge regionale 21 ottobre 1997, n. 30 (Disciplina del tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi), sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) la lettera b) del comma 1 dell'articolo 1 è abrogata;



- b) l'articolo 7 è sostituito dal seguente:

"Articolo 7

(Modalità di riscossione)

1. Le funzioni relative alla riscossione del tributo nonché del relativo contenzioso tributario e amministrativo e l'eventuale rappresentanza in giudizio sono esercitate dalla Regione.

2. Le entrate derivanti dalle sanzioni amministrative e tributarie sono introitate direttamente dalla Regione.

3. Il tributo corrisposto dai soggetti passivi, al netto della parte eventualmente rimborsata agli aventi diritto come previsto dal successivo comma 4, è versato su apposito conto corrente intestato alla Tesoreria della Regione con scadenza:

a) 31 maggio, per i depositi del primo trimestre;

b) 31 agosto, per i depositi del secondo trimestre;

c) 30 novembre, per i depositi del terzo trimestre;

d) 28 febbraio, per i depositi del quarto trimestre.

4. Le istanze di rimborso devono essere presentate alla Regione, che provvede all'istruttoria formale e ai relativi adempimenti. "

- c) al comma 1 dell'articolo 8 le parole: *"alla Provincia competente per territorio"* sono sostituite dalle seguenti: *"alla Regione"*.


- d) il comma 2 dell'articolo 9 è sostituito dal seguente:

"2. La dichiarazione è presentata alla Regione con le modalità di cui alla normativa vigente."

- e) all'articolo 11, sono apportate le seguenti modifiche:

1) al comma 2, le parole: *"all'ufficio provinciale competente in materia di tributi"* sono sostituite dalle seguenti: *"alla Regione"*.

2) **nel primo periodo del comma 3** le parole: *"L'amministrazione"*




- provinciale*" sono sostituite dalle seguenti: "*La Regione*".
- 3) **nel secondo periodo del** comma 5 la parola: "*Provincia*" è sostituita dalla seguente: "*Regione*".
- f) **nel secondo periodo del** comma 1 dell'articolo 13 della l.r. 30/1997, le parole: "*, con istanza in carta semplice, a mezzo raccomandata a.r., diretta al Presidente della Provincia competente per territorio,*" sono sostituite dalle seguenti: "*alla Regione*".
- g) all'articolo 14, sono apportate le seguenti modifiche:
- 1) i commi 2 e 4, sono abrogati;
 - 2) **nel primo periodo del** comma 3, le parole: "*, al netto della quota spettante alle province ai sensi del precedente comma 2,*" sono soppresse.

Art. 16

(Modificazioni alla **legge regionale 3 gennaio 2000, n. 2**)

1. Alla legge regionale 3 gennaio 2000, n. 2 (Norme per la disciplina dell'attività di cava e per il riuso di materiali provenienti da demolizioni), sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) all'articolo 12, sono apportate le seguenti modifiche:
- 1) **nell'alea del** comma 2, le parole: "*Provincia competente per territorio*" sono sostituite dalla **seguito**: "*Regione*";
 - 2) il comma 4 è abrogato;
 - 3) Il comma 5 è sostituito dal seguito: "*5. La Regione trasferisce una quota pari al trentatré per cento di quanto riscosso ai Comuni interessati dall'esercizio dell'attività estrattiva.*";
 - 4) al comma 10 le parole: "*e alla Regione*" e "*dalle Province di cui al comma 5*" sono soppresse.
- b) all'articolo 17, al comma 8, la parola: "*Provincia*" è sostituita dalla **seguito**: "*Regione*" e il periodo: "*La Provincia utilizza i*



proventi delle sanzioni irrogate, sentito il Comune interessato, per la realizzazione di opere di mitigazione, tutela e salvaguardia ambientale dei territori interessati dall'esercizio dell'attività estrattiva." è soppresso.

- c) all'articolo 18 sexies, il comma 2 è sostituito dal seguente: *"2. Per le finalità previste dalla presente legge, ad esclusione di quanto disciplinato dal successivo comma 3, si provvede con gli stanziamenti previsti nella U.P.B. 05.1.013 del bilancio regionale, parte spesa, denominata 'Cave, miniere e acque minerali'."*

Art. 17

(Modificazioni alla legge regionale 28 febbraio 2000, n. 13)

1. **Nel primo periodo del comma 3, dell'articolo 101-quater della legge regionale 28 febbraio 2000, n. 13 (Disciplina generale della programmazione, del bilancio, dell'ordinamento contabile e dei controlli interni della Regione dell'Umbria) dopo le parole: "dal ricevimento dell'atto", sono aggiunte le seguenti: "salva la possibilità per il Presidente della Giunta regionale, nei casi di motivata urgenza, di richiedere la riduzione di tali termini fino alla metà";**


Art. 18

(Integrazione alla legge regionale 23 dicembre 2011, n. 18)

1. Al comma 1, dell'articolo 23, della legge regionale 23 dicembre 2011, n. 18 (Riforma del sistema amministrativo regionale e delle autonomie locali e istituzione dell'Agenzia forestale regionale. Conseguenti modifiche normative), dopo la lettera d) è **inserita** la seguente: *"d-bis) adotta il regolamento di contabilità e lo trasmette alla Giunta regionale per l'approvazione;"*.

Art. 19

(Modificazioni alla legge regionale 17 maggio 2013, n. 11)



1. All'articolo 18 della legge regionale 17 maggio 2013, n. 11 (Norme di organizzazione territoriale del servizio idrico integrato e del servizio di gestione integrata dei rifiuti – Soppressione degli Ambiti territoriali integrati) sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) al comma 6 dopo le parole: *“il regolamento di organizzazione”* sono inserite le seguenti: *“il bilancio di previsione”*;
- b) al comma 9 le parole: *“del Consiglio direttivo di cui all'articolo 6”* sono sostituite dalle seguenti: *“di tutti gli organi dell'AURI”*.

Art. 20

(Modificazioni ed integrazioni alla legge regionale
21 gennaio 2015, n. 1)

1. Alla legge regionale 21 gennaio 2015, n. 1 (Testo unico governo del territorio e materie correlate), sono apportate le seguenti modificazioni ed integrazioni:

- a) all'articolo 199 sono apportate le seguenti modifiche:

1) il comma 3 è sostituito dal seguente:

“3. La Regione esercita:

a) le funzioni amministrative concernenti le costruzioni in zone sismiche di cui alla Parte II del d.p.r. 380/2001;

b) le funzioni amministrative concernenti le opere per il consolidamento di abitati di cui all'articolo 61 del d.p.r. 380/2001;

c) le funzioni dell'ufficio tecnico regionale, ai sensi del Capo I, del Capo II e del Capo IV della Parte II del d.p.r. 380/2001.

d) le funzioni del dirigente o responsabile del competente ufficio comunale di cui agli articoli 68, 69 e 70 del d.p.r. 380/2001, in merito ai controlli e accertamenti delle violazioni per le funzioni di cui al presente capo.”;



- 2) dopo il comma 3 è **inserito** il seguente:
"3bis. La Regione individua il soggetto che deve esercitare le funzioni di cui agli articoli 96, comma 2, 97 e 98 del d.p.r. 380/2001."
- b) l'articolo 200 è abrogato;
- c) agli articoli 201, 202, 203, 204, 205, 206, 207, 208 e 210, le parole: "provincia competente", "provincia" e "provincia competente per territorio" sono sostituite dalla **seguente**: "Regione";
- d) l'articolo 211 è sostituito dal seguente:

"Articolo 211


(Rimborso forfettario per le attività istruttorie, di conservazione dei progetti e per i controlli)

*1. Per la richiesta dell'autorizzazione di cui all'articolo 202 e per il deposito dei progetti ai sensi dell'articolo 204 è dovuta, da parte dei soggetti richiedenti, la corresponsione **alla Regione** di un rimborso forfettario delle spese per lo svolgimento delle attività istruttorie, di conservazione dei progetti e per i controlli da parte delle strutture tecniche competenti.*

2. L'importo del rimborso forfettario e le modalità di versamento sono stabiliti con atto amministrativo della Giunta regionale in misura differenziata in relazione alle modalità di controllo di cui al comma 1, lettere e) ed f) dell'articolo 250 e nel rispetto del successivo comma 3.

3. il rimborso forfettario di cui al comma 1:

- a) *non è corrisposto nel caso di progetti riferiti a interventi di riparazione dei danni da eventi calamitosi e negli altri casi stabiliti con apposito atto dalla Giunta regionale;*
- b) *è corrisposto, in forma ridotta:*
- 1) *per le opere pubbliche di competenza delle pubbliche amministrazioni:*



- 2) *per opere di uso pubblico purché previsto in appositi atti o convenzioni stipulate con le pubbliche amministrazioni;*
 - 3) *per edifici di culto, sedi di associazioni di volontariato ed edifici strumentali alle attività di cui sopra;*
 - 4) *per l'edilizia seriale, ove per seriale si intende composta da identiche strutture poste in successione o realizzate nella medesima area con un'unica richiesta di autorizzazione o deposito;*
- c) *è differenziato, per le opere valutabili in metri cubi, sulla base di classi di volumi con importi progressivamente decrescenti, secondo modalità stabilite dalla Giunta regionale;*
- d) *per le opere di adeguamento e di miglioramento sismico, l'importo valutato sull'intera volumetria e calcolato ai sensi della lettera c), è ridotto del cinquanta per cento;*
- e) al comma 3 dell'articolo 269, le parole: *"la provincia competente"* sono sostituite dalle seguenti: *"la Regione"*; le parole: *"dalla provincia"* sono sostituite dalle seguenti: *"dall'autorità competente"*; le parole: *"della provincia"* sono sostituite dalle seguenti: *"dell'autorità competente"*;
- f) all'articolo 273, al comma 1, dopo la lettera a), è **inserita** la seguente:
"a-bis) Unità previsionale di base 03.1.004 (cap. 04948) per gli interventi di cui all'articolo 102, comma 1 del d.p.r. 6 giugno 2001, n. 380 e successive modifiche ed integrazioni;".

Art. 21

(Modificazione alla **legge regionale 30 marzo 2015, n. 7**)

1. All'**alinea del** comma 1 dell'articolo 7 della legge regionale 30 marzo 2015, n. 7 (Bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2015 e bilancio pluriennale



2015-2017), le parole: *"all'articolo 46"* sono sostituite dalle seguenti: *"di cui agli articoli 42, 43, 44 e 46"*.

Art. 22

(Modificazione alla **legge regionale 30 marzo 2015, n. 8**)

1. Al comma 2 dell'articolo 15 della legge regionale 30 marzo 2015, n. 8 (Disposizioni collegate alla manovra di bilancio 2015 in materia di entrate e di spese - Modificazioni ed integrazioni di leggi regionali) le parole: *"dall'articolo 14"* sono sostituite dalle seguenti: *"dall'articolo 11"*.

Art. 23

(Norma finale)

1. La Regione, a partire dal 1° gennaio 2016, subentra, per le funzioni in materia di tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti ad essa riallocate ai sensi dell'articolo 2 e dell'Allegato A, paragrafo 1, lettera a) della legge regionale 2 aprile 2015, n. 10 (Riordino delle funzioni amministrative regionale, di area vasta, delle forme associative di Comuni e comunali – Conseguenti modificazioni normative), nonché dell'articolo 15 della presente legge, nella titolarità dei relativi rapporti attivi e passivi, compreso l'eventuale contenzioso, nonché nella definizione e conclusione dei procedimenti già avviati.

2. In coerenza a quanto disposto dall'articolo 2 della l.r. 10/2015, la Giunta regionale può delegare le province, quali enti territoriali di area vasta, a eseguire i pagamenti disposti dai provvedimenti regionali nelle materie di cui all'Allegato A, paragrafo 1, della l.r. 10/2015, al fine di completare i procedimenti amministrativi in essere, a valere sul bilancio delle stesse province. Lo svolgimento delle attività delegate non comporta oneri per il bilancio regionale.

3. Sino alla nomina del Revisore unico dei conti ai sensi del comma 1 dell'articolo 8 della l.r. 11/2013, le funzioni di Revisore unico dei conti, di



cui al medesimo articolo 8 della l.r. 11/2013, sono esercitate dal Revisore dei conti dell'Ambito Territoriale Integrato di maggiore dimensione demografica in carica alla data di pubblicazione del decreto di istituzione dell'AURI di cui al comma 1 dell'articolo 3 della l.r. 11/2013.

4. Il rimborso forfettario di cui all'articolo 211 della l.r. 1/2015, come sostituito dall'articolo 20, comma 1, lettera d), della presente legge è corrisposto alla Regione a partire dal 1° gennaio 2016. Fino a tale data il rimborso medesimo continua ad essere corrisposto alle Province competenti.

5. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione, ad eccezione delle disposizioni di cui agli articoli 14, 15 e 16 che entrano in vigore dal 1° gennaio 2016.



b) con distinta votazione che ha registrato n. _____ voti favorevoli, n. _____ voti contrari e n. _____ voti di astensione, espressi nei modi di legge dai _____ Consiglieri presenti e votanti

DELIBERA

- di dichiarare urgente la presente legge ai sensi dell'articolo 38, comma 1, dello Statuto Regionale determinandosi l'entrata in vigore della legge medesima il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Umbria.